

**STATUTO DELLA**  
**"FONDAZIONE ABBAZIA DI ROSAZZO" – MANZANO (UD)**  
**ORIGINE - SCOPI - MEZZI**

Art. 1 E' costituita una Fondazione con finalità di promozione della cultura e dell'arte denominata "FONDAZIONE ABBAZIA DI ROSAZZO", con sede in Manzano, località Rosazzo, Abbazia di San Pietro Apostolo.

Essa è stata eretta in ente morale con decreto del Presidente della Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 15 gennaio 1996, n. 015/Pres.

Art. 2 La Fondazione, nell'obiettivo di valorizzare il patrimonio storico-architettonico abbaziale e di diffonderne le conoscenze in sede nazionale ed internazionale, ha lo scopo di costituire e gestire, senza fini di lucro, sotto la sorveglianza dell'Arcivescovo di Udine, un centro di cultura e sperimentazione religiosa, umanistica e sociale presso l'Abbazia di San Pietro Apostolo in Rosazzo, di proprietà dell'Arcidiocesi di Udine, organizzando convegni, seminari, corsi di studio e simili, residenziali e non residenziali.

La Fondazione potrà altresì collaborare, senza fini di lucro, con le comunità locali, enti e associazioni private ed istituti di studio e ricerca, all'organizzazione di convegni, incontri, seminari e simili iniziative ivi compresa l'attività di studi e ricerche per lo sviluppo culturale e sociale del territorio.

La Fondazione può organizzare ogni attività artistica e culturale complementare, ivi compresa la pubblicazione di studi e ricerche, utilizzando ogni e qualsiasi mezzo di informazione e comunicazione e compiere ogni operazione immobiliare, mobiliare e finanziaria strumentale per il raggiungimento degli scopi come sopra enunciati.

Art. 3 La Fondazione ha per detti scopi la proprietà e disponibilità del fondo che ne ha costituito la dotazione iniziale, di quanto successivamente pervenute, nonché dei beni immobili e mobili che potranno in futuro a qualunque titolo pervenirle.

La Fondazione può fruire di contributi pubblici e privati sia per il sostegno della propria attività che per sostenere e concretizzare specifici progetti e iniziative, la Fondazione può inoltre ricevere donazioni sia da terzi che da privati nel rispetto delle modalità previste dalla legge.

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Art. 4 L'Amministrazione della Fondazione è diretta da un Consiglio composto da nove membri, i quali sono:

- il Presidente e due membri, nominati dall'Arcivescovo di Udine "motu proprio";
- un membro nominato dall'Arcivescovo di Udine in conformità alla delibera adottata dalla Giunta del consiglio pastorale dell'Arcidiocesi di Udine a maggioranza dei suoi componenti;
- un membro nominato dall'Arcivescovo di Udine in conformità alla delibera adottata dal Consiglio per gli affari economici dell'Arcidiocesi di Udine a maggioranza dei suoi componenti;
- quattro membri eletti dall'assemblea dei "Benemeriti" della Fondazione.

Tutti i componenti durano in carica cinque anni, salvo dimissioni, e possono essere confermati senza interruzione; gli stessi possono essere revocati in qualunque momento, senza diritto ad indennizzo, dagli stessi organi che li hanno nominati e con la medesima procedura, nel caso di sopravvenuta incapacità di adempiere al proprio ufficio, di gravi inadempimenti nell'esercizio delle proprie funzioni e di violazioni delle norme del presente statuto.

Il Consiglio può farsi promotore della procedura di revoca.

L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. Questa è pronunciata dal Consiglio stesso, che ne dà comunicazione all'organo nominante.

Art. 5 Il Consiglio può nominare un Direttore della Fondazione.

Ai membri del Consiglio non compete alcun compenso per tale loro ufficio, salvo il rimborso delle spese che dovessero incontrare nell'espletamento del loro incarico. Il Direttore della Fondazione può essere retribuito, anche se componente del Consiglio.

## **BENEMERITI**

Art. 6 Sono "Benemeriti" della Fondazione i fondatori della stessa.

Saranno altresì "Benemeriti" le persone giuridiche e le persone fisiche le cui elargizioni alla Fondazione superino, ancorché effettuate in più rate, l'importo che verrà determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina anzidetta sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà ad iscrivere il "Benemerito" in apposito libro.

La qualifica di "Benemerito" ed i relativi diritti permangono sino all'estinzione della persona giuridica e sino alla morte della persona fisica, salvo esclusione da pronunciarsi da parte del Consiglio di Amministrazione nel caso di condotta incompatibile con la natura e la finalità della Fondazione.

Le persone giuridiche "Benemerite" sono rappresentate dal legale rappresentante o da un suo delegato.

La qualifica di "Benemerito" non è trasmissibile né cedibile a terzi.

Art. 7 Sono "Sostenitori" le persone fisiche e le persone giuridiche pubbliche e private le quali concorrono al conseguimento delle finalità della Fondazione, con elargizioni di denaro, donazione di beni mobili e immobili o con prestazione di servizi a titolo gratuito al di sotto del limite di valore indicato al precedente punto 6.

La nomina suddetta sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di "Sostenitore" non è trasmissibile né cedibile a terzi.

## **ASSEMBLEA DEI BENEMERITI**

Art. 8 L'assemblea dei "Benemeriti" è costituita da tutti i "Benemeriti" della Fondazione.

La stessa è convocata dal Presidente della Fondazione a mezzo lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio per ciascuno risultante dal Registro dei Benemeriti della Fondazione.

L'assemblea dei "Benemeriti" è competente per l'elezione con voto limitato a due preferenze di quattro componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed a maggioranza di un componente effettivo ed uno supplente del Collegio dei Revisori dei Conti.

La stessa deve essere altresì convocata annualmente entro il mese di giugno da parte del Consiglio di Amministrazione per la comunicazione del conto consuntivo e di una relazione illustrativa sull'attività svolta.

Ogni "Benemerito" ha un voto per ogni quota minima richiesta ai sensi dell'art. 6 per l'attribuzione della qualifica di Benemerito all'epoca dell'elargizione effettuata dallo stesso.

## **ADUNANZE ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Art. 9 Il Consiglio è convocato dal Presidente della Fondazione a mezzo di avviso scritto, fax o posta elettronica, inviati almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio o al numero telefonico o all'indirizzo di posta elettronica di ciascun consigliere e di ciascun revisore dei conti ed espressamente comunicati dagli stessi per le convocazioni consiliari.

Le adunanze del Consiglio sono ordinarie e straordinarie. Le ordinarie hanno luogo entro il mese di aprile per l'esame e l'approvazione del conto consuntivo ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

Le straordinarie hanno luogo per la trattazione dei problemi inerenti la gestione, sia per iniziativa del Presidente, sia su domanda sottoscritta e motivata di almeno tre tra i consiglieri.

Il Consiglio deve essere autorizzato dall'Ordinario della Diocesi di Udine, sentito il Consiglio per gli affari economici dell'Arcidiocesi, per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, nonché per ogni deliberazione concernente la modifica del presente statuto.

Art. 10 Le deliberazioni del Consiglio sono prese con l'intervento di almeno cinque membri ed a maggioranza assoluta degli intervenuti. Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti; quando si tratta di questioni concernenti persone, si fanno sempre a voti segreti.

Art. 11 I verbali delle deliberazioni sono stesi da persona incaricata dal Consiglio con funzioni di segretario e sono firmati dallo stesso e dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 12 Il Consiglio provvede all'amministrazione della Fondazione ed al suo regolare funzionamento per il perseguimento degli scopi che le sono propri.

In particolare delibera su quanto segue:

- 1) approvazione sui regolamenti interni;
- 2) redazione e approvazione del bilancio preventivo;
- 3) redazione e approvazione del conto consuntivo;
- 4) gestione della Fondazione sia per quanto concerne la gestione ordinaria che la gestione straordinaria.

Inoltre, il Consiglio promuove eventuali modificazioni dello statuto.

#### **ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI**

Art. 13 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il titolo di Presidente della Fondazione e ne ha ad ogni effetto la legale rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio, e cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio; prende i provvedimenti di urgenza, salvo richiederne la ratifica al Consiglio entro trenta giorni.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il componente più anziano di età.

Il Consiglio può delegare con i relativi poteri di firma parte delle sue attribuzioni ad alcuno o più dei suoi membri.

#### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Art. 14 Il controllo della gestione della Fondazione è esercitato da un Collegio di revisori, composto di tre membri effettivi e due supplenti, i quali prenderanno automaticamente il posto dei revisori effettivi, che cessino di far parte del Collegio per una qualsiasi ragione.

Il Presidente, un membro effettivo ed uno supplente sono nominati dall'Arcivescovo di Udine "motu proprio" ed un membro effettivo e uno supplente sono eletti dall'assemblea dei "Benemeriti".

I revisori durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere riconfermati.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed esercitano le loro funzioni a norma degli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili. In particolare dovranno redigere le relazioni sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo che dovranno essere allegate agli stessi.

#### **ESERCIZIO FINANZIARIO**

Art. 15 L'esercizio della Fondazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige ed approva entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo costituente il rendiconto economico e finanziario dell'attività della Fondazione.

Il bilancio è affisso nei locali della Fondazione nei trenta giorni successivi alla sua approvazione.

#### **DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI**

Art. 16 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **DURATA**

Art.17 La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

Art.18 In caso di estinzione della Fondazione, tutti i beni della medesima saranno devoluti all'Arcidiocesi di Udine.

Art.19 Per quanto non contemplato nel presente statuto si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

VISTO: IL PRESIDENTE